
Conto corrente ed approvazione tacita dell'estratto conto

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

Tribunale di Roma, sezione diciassette, sentenza del 11.10.2019

...omissis...

La causa è stata istruita con CTU contabile sul solo rapporto di conto corrente.

Sul rapporto di mutuo.

Il contratto oggetto di causa è un mutuo chirografario (non ipotecario come riportato nell'atto di citazione) che prevede un tasso corrispettivo del 4,50%, (ISC 4,80077%) un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali (7,50%), a fronte di un tasso soglia del 7,785%, una commissione di estinzione anticipata del 3%.

Parte attrice deduce il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora nominale previsto nel contratto, tenendo conto del tasso effettivo di mora, partendo dall'ISC e tenendo conto altresì dell'incidenza della penale di estinzione anticipata; deduce inoltre l'anatocismo e l'indeterminatezza del tasso di interesse che assume siano insiti nel sistema di ammortamento a rate costanti (alla francese).

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è nuovamente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att. c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione.

Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Ciò premesso, sulle censure specificamente sollevate da parte attrice, si deve rilevare quanto segue.

L'individuazione del tasso soglia operata da parte attrice (6,69%) è viziata dalla erronea inclusione dell'operazione nella categoria dei mutui ipotecari, invece che nella categoria residuale degli altri finanziamenti effettuati alle imprese da intermediari bancari. In base alla classificazione corretta il tasso soglia applicabile, come si desume anche dalla tabella prodotta da parte attrice (doc. c), è quello indicato dalla convenuta, del 7,785% (tasso medio 5,19%).

Non è corretta l'individuazione del tasso di mora come sommatoria dell'ISC e della maggiorazione della mora, la quale in sostanza ridetermina il tasso di mora includendovi le medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, poiché essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.

La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia, corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di

recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.

Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

Alla luce di questi rilievi il tasso di mora previsto nel contratto, pari a 7,50%, risulta inferiore al tasso soglia.

Sull'ammortamento alla francese parte attrice richiama quei precedenti di merito secondo cui tale sistema di ammortamento, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti, implichi per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto. La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.

Infatti nel caso di ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{debito} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

In assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte attrice si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della B.I., perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Sul rapporto di conto corrente.

Il giudice ha formulato il seguente quesito per la CTU:

"accerti il Ctu il saldo del solo rapporto di conto corrente n. (.sssssulla base dei seguenti criteri:

- 1) accerti previamente il CTU l'eventuale superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti, considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito, in particolare includendo per l'intero periodo comunque tra i costi le CMS, secondo i criteri definiti nella comunicazione della B.D. del 2.12.05;
- 2) accerti previamente il CTU la effettiva corrispondenza degli interessi addebitati ai tassi tabiliti contrattualmente e pattuiti per iscritto, tenendo conto dell'esercizio dello ius variandi;
- 3) in caso di risposta positiva al subquesito 1) in relazione ai periodi per i quali è pattuito o comunque applicato un tasso superiore al tasso soglia, successivi all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, escluda qualsiasi interesse;
- 4) in caso di assenza di valida pattuizione del tasso ultralegale applichi il tasso sostitutivo vigente ratione temporis: tasso di interesse legale, tasso ex art. 5 L. n. 154 del 1992, tasso ex art. 117 TUB;
- 5) in caso di applicazione di un tasso superiore a quello che sia stato validamente pattuito riconduca il tasso di interesse a quello contrattuale;
- 6) scomputi gli interessi anatocistici per l'intero periodo senza operare alcuna capitalizzazione;

7) scomputi, se applicate, spese non contrattualmente previste o non determinabili secondo un criterio oggettivo, e commissioni di massimo scoperto non contrattualmente previste, non oggettivamente determinabili, o non conformi all'art. 2 bis L. n. 2 del 2009;

8) in caso di incompletezza degli estratti conto mantenga fermo il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile..

Il consulente d'ufficio preliminarmente ha verificato il tasso effettivo, rilevando che esso è sempre rimasto al di sotto del tasso soglia; quindi ha applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB dall'inizio del rapporto al 01/12/2003, e da tale data i tassi contrattuali, ma senza tenere conto delle variazioni unilaterali in peius operate dalla banca; non avendo rinvenuto le prescritte comunicazioni al correntista; ha escluso per tutta la sua durata gli interessi anatocistici, come espressamente richiesto dal quesito, non riscontrandosi alcuna previsione contrattuale al riguardo; ha eliminato la Commissione di Istruttoria Veloce, applicata nel 2013, perché non pattuita per iscritto. Avendo rilevato discontinuità temporale nella produzione degli estratti conto, ha operato due distinti conteggi, in una prima ipotesi partendo dal saldo iniziale del primo estratto disponibile senza soluzione di continuità sino alla data del saldo finale ricalcolato, in una seconda ipotesi partendo dal primo saldo documentato ed inserendo per i periodi non documentati un movimento di raccordo che permettesse di far coincidere il saldo dell'ultimo estratto precedente con il saldo del primo estratto successivo disponibile.

Su tali basi ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 30.06.13, nella prima ipotesi nell'importo di euro - 19064,76 a favore della banca, nella seconda ipotesi nell'importo di euro - 13.643,70, sempre a favore della banca, con una differenza a favore del correntista, rispetto al saldo risultante dall'estratto conto rilasciato dalla banca di Euro 849,16 nella prima ipotesi e di Euro 6693,99 nella seconda ipotesi.

Il consulente di parte della banca, nelle proprie controdeduzioni, ha contestato: 1) la sostituzione per la prima frazione del rapporto dei tassi applicati dalla banca, sostenendo che anche per tale periodo siano stati validamente pattuiti; 2) l'eliminazione degli interessi anatocistici e della Commissione di Istruttoria Veloce, sulla base della approvazione tacita degli estratti conto per assenza di tempestiva opposizione; 3) l'inefficacia delle variazioni unilaterali del tasso di interesse, sostenendo che queste erano avvenute in virtù di una clausola contrattuale specificamente approvata dal correntista ed erano state comunicate; 4) l'ammissibilità, in base alla regola di riparto dell'onere della prova, dell'esame di periodi che non fossero documentati in modo continuativo.

Nel medesimo ordine il giudicante osserva quanto segue.

1. Il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del 19.12.2001 come prodotto in atti, composto di n.2 pagine, non riporta i tassi di interesse, la cui regolare pattuizione per iscritto è documentata per iscritto solo a partire dalla successiva convenzione di affidamento del 1.12.13.

2. L'eccezione di decadenza, sollevata da parte convenuta con riferimento alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, è infondata alla luce del principio per cui "Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente." (per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6548 del 11/05/2001).

3. La controdeduzione di parte convenuta sul punto si fonda esclusivamente sull'esistenza della previsione contrattuale autorizzatrice e sulla mancata contestazione degli estratti nei quali tali variazioni sarebbero state comunicate, ma non considera che la comunicazione doveva essere specifica, in particolare doveva contenere "la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute" (art. 11 Del.CICR n. 286 del 2003) e doveva essere preventiva (almeno secondo il testo dell'art. 118 T.U.B. vigente dal 12.08.06); essa pertanto è infondata e comunque generica, non essendo sorretta dalla specifica indicazione delle asserite comunicazioni.

4. Il consulente, nella seconda ipotesi di calcolo, in presenza di trimestri non documentati, si è limitato ad operare un mero raccordo contabile, rendendo tali trimestri neutri rispetto al ricalcolo - in sostanza mantenendo ferma la differenza contabile fra il saldo iniziale del successivo periodo documentato ed il saldo finale del precedente periodo documentato - e quindi nulla ha riconosciuto all'attore per tali trimestri.

Pertanto la causa deve essere decisa in base alle conclusioni della CTU ed in particolare, per quanto testé rilevato, della seconda ipotesi di ricalcolo del saldo. Entro questi limiti la domanda di accertamento negativo del credito della banca deve essere accolta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e di CTU, seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

in accoglimento parziale della domanda di parte attrice;

accerta e dichiara il saldo del rapporto per cui è causa alla data del 30.06.13 nell'importo di Euro 13.643,70 a debito di parte attrice;

rigetta nel resto la domanda di parte attrice;

condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in Euro 5000,00 complessivi, oltre IVA, CPA, spese generali;

pone definitivamente e per l'intero a carico della convenuta le spese della CTU espletata in corso di causa.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2019.